



# COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

## PROVINCIA DI BARI

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Cod. Fisc. 00827390725



### Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 65 Del 21-06-2012

**OGGETTO:** CHIAMATA IN GARANZIA DA PARTE DELL'AQP- PROCEDURA FARELLA

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **16:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	P

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO ( SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Parere di <b>REGOLARITA' TECNICA</b>
Favorevole , 13-06-012
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di <b>REGOLARITA' CONTABILE</b>
Favorevole , 21-06-012
DOTT.SSA LACASELLA GIULIA

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso:**

Che, con atto notificato in data 14 /5/2012, prot. 6191, l'A.Q.P. spa, ha chiamato in garanzia il Comune di Sannicandro, dinanzi al Giudice di Pace di Bari, per essere sollevato dalla responsabilità per i danni riportati dalla sig. Farella Giovanna, all'immobile di sua proprietà, a causa di infiltrazioni provenienti dal sottosuolo, per la rottura di condotte idrico-fognarie, presenti sulla strada adiacente la suddetta abitazione, sita in via Corvo di questo territorio;

Verificato che la posizione assunta dall'Ente AQP, non appare condivisibile, in quanto così come precisato nell'atto di comparso di costituzione e risposta, a seguito dei controlli effettuati da proprio personale, in assenza di dipendenti di questo Comune, sarebbe emerso che *“non risulta alcun nesso eziologico tra il proprio operato e i dedotti danni subiti dall'attrice. Dagli accertamenti esperiti dal personale tecnico AQP è infatti emersa l'assenza di anomalie sulle reti gestite da AQP e che pertanto i danni subiti dall'immobile in questione sono conseguenza diretta esclusiva ed oggettivamente constatabile dell'irregolare deflusso delle acque piovane, che ha provocato l'espulsione del chiusino stradale. ....in quanto i danni denunciati sono stati cagionati da infiltrazioni di acque reflue fognarie causati dalla messa incarico delle condotte di fogne in seguito alle abbondanti precipitazioni meteoriche”*;

Accertato invece che nella zona, così come affermato dal Responsabile del servizio lavori Pubblici, vi è una condotta di fogna bianca a sé stante, che consente il regolare ruscellamento delle acque piovane, che non vengono quindi convogliate nella condotta fognaria, tanto da provocare gli asseriti effetti;

che è vero, invece, che se si sono registrati fenomeni di espulsione dei chiusini, come nel caso in esame, questi sono da attribuirsi alla esclusiva responsabilità dell'AQP, che non provvede alla regolare pulizia di dette condutture;

Dato atto che la questione, sta dando luogo a diverse diatribe con l'AQP, per i numerosi eventi dannosi verificatisi sul nostro territorio e che, sino a qualche anno fa, venivano direttamente risarciti da parte di detto Ente, riconoscendone l'esclusiva responsabilità, mentre negli ultimi tempi, in presenza di situazioni identiche, interessanti gli stessi tratti di strada, vengono puntualmente respinti, imputandone la responsabilità al Comune di Sannicandro;

che il nostro Responsabile del Servizio tecnico, ha fatto presente all'AQP che in taluni casi il fenomeno si è manifestato anche in assenza di precipitazioni meteoriche, tanto da far ritenere che la soluzione sia da ravvisarsi in lavaggi più accurati e frequenti;

Ritenuto pertanto doveroso costituirsi in giudizio per contrastare le avverse pretese che, ove accolte rappresenterebbero un pericoloso precedente, affidando specifico incarico ad un legale di fiducia dell'Ente;

Preso atto dei pareri favorevoli resi dai responsabili del servizio interessato e di ragioneria ex art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

1. Di richiamare le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate ed approvate per divenire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di costituirsi nel giudizio in premessa riportato per far valere i diritti e le ragioni dell'Ente.
3. Di subordinare, ad ogni modo, la costituzione medesima al parere conforme del professionista incaricato.

4. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. Anna Tatulli , con studio legale in Sannicandro alla via Franz. Bolognese n. 26.
5. Di prenotare ai suddetti fini la somma di €. 700,00 sul cap. 510 epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni", che costituisce comunque l'importo massimo riconoscibile al professionista.
6. Di dare atto che l'impegno è presumibile stante l'impossibilità al momento di conoscere il complessivo andamento del giudizio e quantificarne pertanto il relativo costo.
7. Di dare atto, altresì, che a seguito della abolizione della Tariffa Professionale il compenso sarà determinato nel rispetto dell'art. 2233 del C.C. che a tal proposito prescrive che lo stesso sia adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
8. Di fornire, comunque, al Servizio del Contenzioso, in mancanza di una nuova disciplina chiara della materia e, comunque, nelle more di una regolamentazione generale interna sugli affidamenti degli incarichi legali, l'indirizzo di continuare a far riferimento ai valori ed ai criteri sinora in uso presso l'Ente, in esecuzione della Legge 248/2006 e che qui, per brevità, si riportano:
  - il compenso spettante al professionista sarà determinato con riferimento ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, come segue:
    - in caso di esito favorevole per l'ente, con condanna di controparte alle spese, nella misura liquidata in giudizio;
    - in caso di esito favorevole, ma con compensazione delle spese di lite, ridotto nella misura del 20% ;
    - in caso di soccombenza parziale, abbandono e/o estinzione del giudizio, ridotto nella misura del 30%;
    - in caso di soccombenza completa, ridotto nella misura del 50 %;
9. Di stabilire che l'applicazione dei suddetti criteri, non esclude la facoltà dell'Ente, ove le circostanze lo richiedano, di ottenere il parere di congruità espresso dal competente Ordine Professionale.
10. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa e specifica accettazione delle clausole di cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9.
11. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE  
DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

N. ....

## PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il ..... e vi rimarrà  
per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal .....  
al .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

